

**ASSOCIAZIONE DEI CONSORZI DI BONIFICA
DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA
D.P.G.R. 83/Pres. dd. 31.03.2009 in B.U.R. n. 15 del 15.04.2009**

Prot. n. 153

Udine, 07 NOV. 2019

Spett/le
Ente Tutela Patrimonio Ittico
Via Colugna, 3
33100 UDINE
etpi@certregione.fvg.it

e p.c. Spett/le
REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA
Direzione Centrale risorse agroalimentari
forestali ed ittiche
Servizio coordinamento generale e controlli
Via Sabbadini 31
33100 UDINE
agricoltura@certregione.fvg.it

Al componente del comitato
dr. Daniele Luis
luis@pianuraisontina.it

OGGETTO: Art.25 co.2 L.R. 42/2017 come modificato dalla L.R. 12/18 - Sicurezza delle attività dell'esercizio della pesca nei pressi delle opere di bonifica.
Osservazioni ai fini della sicurezza e dell'attività di bonifica.

In riferimento alla normativa in oggetto e alla ipotizzata estensione del calendario di pesca 2020, che dovrebbe estendersi dal 01/03 fino al 31/12/2020, relativamente ad alcuni tratti di canali e rogge, con prolungamento quindi nei mesi di novembre e dicembre rispetto al calendario 2019, si confermano con la presente tutte le avvertenze e le indicazioni già contenute nella ns. nota prot. 189 dd.29.10.2018, in ordine ai vincoli da porre in essere per scongiurare la possibilità di danno ai pescatori, e non solo, in presenza di condizioni ambientali comportanti rischio grave di annegamento e folgorazione.

Questo a maggior ragione in riferimento alla novella all'art.25 co. 2 L.R. 42/2017, apportata dalla LR. 12/2018 che ha tolto ogni divieto di pesca nei pressi delle opere di bonifica (prima vi era un divieto per una fascia di 50 m dalle stesse).

La piena libertà dell'esercizio della pesca senza alcun limite collegato alla distanza da impianti e manufatti che possono essere in esercizio, e collegati con impianti di tensione, può generare, infatti, grosse problematiche in materia di sicurezza per le persone che esercitano la attività sportiva.

Di seguito, e per mera comodità di trattazione, si trascrivono i rischi, già elencati nella ns. nota prot. 189/2018, a cui possono essere soggetti i pescatori che operano lungo i canali consortili e dei quali si chiede vengano rese edotte le Associazioni sportive e i pescatori stessi in riferimento al calendario di pesca 2020:

- rischio di scivolamento e caduta ed annegamento nei canali;
- rischio di folgorazione/elettrocuzione dovuto alla presenza di linee elettriche aeree sovrastanti le zone di pesca;
- presenza di macchinari comandati a distanza e/o apparecchiature ad avviamento automatico.

Si ribadisce, inoltre, la necessità che gli atti di autorizzazione richiamino espressamente e chiaramente il divieto di transito e di accesso nelle aree di pertinenza dei manufatti e degli impianti gestiti dai Consorzi di Bonifica e dispongano alle diverse Associazioni Sportive di prescrivere ai pescatori associati di esercitare l'attività sportiva in condizioni di massima sicurezza, mantenendo una debita distanza di sicurezza dal ciglio dei canali, soprattutto quelli in cui, una eventuale caduta potrebbe riservare un esito fatale.

A tal fine l'Associazione dei Consorzi di Bonifica invita l'Ente in indirizzo a disporre una accurata ricognizione dello stato dei luoghi e dei rischi associati, prima che le singole Associazioni Sportive, regolamentino il "campo di gara".

Per quanto riguarda, infine, il prolungamento del calendario per i mesi sopra considerati, si sottolinea che questo non può considerarsi vincolante per i consorzi di bonifica associati ai fini del mantenimento in competenza dei canali stessi, ovvero alla necessità di effettuare asciutte prima del termine del 31/12 determinate, a loro insindacabile giudizio, dalla programmazione delle attività consortili in attuazione ai compiti istituzionali assegnati dalle leggi e dallo Statuto.

Si resta a disposizione per ogni supporto e collaborazione nel comune interesse di favorire l'esercizio della pesca sportiva in condizioni di massima sicurezza possibile.

Distinti saluti.

IL SEGRETARIO
(dr. Armando Di Nardo)

